



Società Storica Val Poschiavo

<http://www.ssvp.ch>

«Gran peccato e scandalo»

Tre casi di suicidio a Brusio e il problema della sepoltura nel XVIII secolo

di Andrea Tognina

Nell'arco di pochi anni, tra il 1759 e il 1771, la piccola comunità evangelica brusiese fu scossa da tre episodi drammatici.

La mattina del 1° marzo 1759 fu ritrovato nel fiume Poschiavino «sotto li prati del Piazzo» il cadavere di Isabella Galezia, figlia di Romedio Pozzi, «commembra della nostra Chiesa». La donna aveva lasciato la sua casa di Müreda la sera precedente, «incirca alle Nove». Nel verbale che riporta l'accaduto, il notaio Antonio Baratta riassume la dinamica del decesso con una frase lapidaria: «Andata nel fiume annegata».¹ In altre parole si trattava di suicidio.

A metà Settecento il sostantivo «suicidio» era appena entrato nei vocabolari delle lingue europee e probabilmente non aveva ancora raggiunto un'area geograficamente e linguisticamente discosta come la Val Poschiavo.² L'atto era poi ritenuto tanto deprecabile che si preferiva forse evitarne il nome. In ogni caso, il pudore del notaio Baratta non risparmiò alla comunità evangelica di Brusio il trauma di doversi confrontare nuovamente con episodi di morte volontaria. Il 20 gennaio 1770, Margherita Galezia, figlia di Giovanni Pozzi e nuora di Isabella, «avendo preso veleno per avelenarsi [...] uccise così se stessa». La donna visse abbastanza a lungo da poter essere visitata dal pastore della comunità riformata di Brusio, Andrea Cellario, che così descrisse l'episodio:

«Dopo aver tolto il veleno fui io sottoscritto Ministro chiamato per far una visita pastorale, dopo pranzo, e la ritrovai con grandi dolori, ma ancora di buona memoria e loquela. Significato che mi fu il fatto, dimandai alla suddetta se vero fosse di aver adoperato simil rimedio e caduta a tal orribil eccesso, dalla natura, legge divina et

¹ Archivio parrocchiale riformato di Brusio (APRB), libro K, verbale dell'assemblea degli uomini della comunità riformata di Brusio del 2 marzo 1759, firmato da Antonio Baratta.

² Per la nascita della parola «suicidio», cfr. Georger Minois, *Histoire du suicide. La société occidentale face à la mort volontaire*, Paris 1995, pp. 213-215.

umana proibito? mi rispose pur troppo essere vera; dimandai se era persuasa e convinta di essere rea d'una gran trasgressione ed orendo peccato? mi rispose: pur troppo, sono persuasa e convinta del mio orendo peccato e se non fosse seguito non seguirebbe, ma spero e prego alla divina misericordia che abbia pietà di me e mi perdona li miei peccati cum pluribus. Doppo aver fatto due volte orazione, mi partii e mandai per un dottore. Ha vivuto e parlato sin circa un'ora di notte, e poi spirò».³

Un anno dopo, un altro membro della stessa famiglia attentò alla propria vita. La notte del 7 gennaio 1771 Giovanni Galezia, figlio di Isabella e marito di Malgaritta, si ferì intenzionalmente alla gola. Nei giorni trascorsi fino alla morte, avvenuta quasi due settimane dopo, l'uomo riuscì a dettare il suo testamento. Pur costrette nelle formule rigide della scrittura notarile, emergono da quel documento le preoccupazioni morali e religiose del moribondo:

«In primi, et ante omnia, hà devotamente raccomandato, e raccomanda l'Anima sua all'Onnipotente Iddio suo Creatore, pregando sua Divina Maestà à volerli perdonare tutti li suoi peccati e specialmente questo peccato atroce che hà commesso contra se stesso con essersi tagliato la gola con un coltello, e doppo questa misera e calamitosa vita à volerlo aggregare nel numero e Choro delli Beati nel Cielo, per li meriti di Giesù Christo nostro solo Salvatore Amen; e quale dimanda perdono à tutta la Chiesa nostra Evangelica di Brusio prefato, del scandolo dato alla medesima per haver commesso il suddetto peccato atroce contra se stesso, e ciascheduno altro particolare dimanda perdono, raccomandandosi caldamente alla prefata Veneranda Chiesa di volersi dimostrare verso di lui benigna, e misericordiosa, nel dargli in caso della morte una Christiana Sepoltura».⁴

I tre episodi aprono uno spiraglio su un dramma familiare che le fonti, caratterizzate da un formalismo appena scalfito dall'eccezionalità degli eventi, non permettono né di chiarire, né tantomeno di analizzare. Le ragioni del gesto, o anche solo le ragioni supposte, sono taciute, salvo nel caso di Malgaritta, di cui il pastore Cellario dice che si uccise «per finir le molestie e disumori che avea, non potendo vivere in concordia con il suo marito».⁵ Si potrebbero avanzare supposizioni di natura psicologica, magari in riferimento all'epoca dei suicidi (l'inverno). Ma anche questa strada non porterebbe

³ APRB, libro K, 22 gennaio 1770, Andrea Cellario.

⁴ Archivio comunale di Brusio (ACB), libro 15/17, imbreviature del notaio Antonio Baratta (1767-1785), 9 gennaio 1771.

⁵ APRB, libro K, 22 gennaio 1770, Andrea Cellario.

molto lontano. Le motivazioni profonde del gesto di Isabella, Malgaritta e Giovanni sono destinate a rimanere avvolte nell'oscurità e forse neppure una maggiore ricchezza documentaria permetterebbe di portarle completamente alla luce.

Le fonti aprono però un'altra prospettiva, che permette di gettare uno sguardo sulle reazioni della società settecentesca di fronte al suicidio. Dai brani citati emergono due termini che riassumono efficacemente la percezione della morte volontaria nell'ambiente riformato brusiese: la nozione di «peccato», che risale alle origini della riflessione cristiana sul suicidio, e il riferimento allo «scandalo» a cui è esposta la comunità evangelica per il gesto estremo di tre suoi membri e che doveva apparire tanto più grave in una situazione di convivenza confessionale ricca di tensioni come quella della Val Poschiavo. Il testamento di Giovanni accenna inoltre alla posta in gioco nella discussione che i tre casi di suicidio innescarono fra i riformati brusiesi: la possibilità di una sepoltura nel cimitero.

Fin dalla loro formazione, le società cristiane avevano condannato il suicidio. Già nel 452 il concilio di Arles definì la morte volontaria un crimine di ispirazione diabolica e nel 563 il concilio di Braga proibì la messa e il canto di salmi durante la sepoltura di suicidi. I sinodi franchi di Châlons, Parigi e Valence nel IX secolo vietarono la stessa sepoltura cristiana di chi si era tolto la vita. Un divieto che avrebbe pesato a lungo sulla sorte dei corpi dei suicidi. La condanna religiosa della morte volontaria fu ribadita anche dai riformatori. Lutero considerava i suicidi vittime del demonio e non escludeva perciò la possibilità di una sepoltura cristiana (come si faceva per le vittime di omicidio), ma in generale prevalse, soprattutto tra i puritani d'Inghilterra, una linea dura.

Le autorità secolari aggiunsero alle sanzioni di natura religiosa severe pene materiali. Nella Zurigo medievale si infliggeva al cadavere un trattamento analogo al tipo di suicidio commesso: «Un cuneo di legno è infisso nel cranio se la morte è dovuta a pugnale; è sepolto nella sabbia a cinque piedi dalla riva se vi è stato annegamento; è sepolto sotto una montagna con tre grosse pietre sulla testa, sul ventre e sui piedi se è morto per caduta». Più tardi si adottò la pratica di bruciare i corpi dei suicidi. L'ultimo caso noto a Zurigo è del 1692. Misure drastiche contro il cadavere del suicida ed i suoi beni erano in vigore durante l'età moderna anche altrove in Europa. Le norme penali emanate da Luigi XIV in Francia nel 1670 prevedevano, oltre alla maledizione perpetua del reo, la confisca dei suoi beni. Mentre in Francia le leggi contro i suicidi furono abolite dopo il 1789, in Inghilterra ancora nel 1823 si trascinavano per la strada i cadaveri dei colpevoli di morte volontaria e la confisca dei

beni per «tradimento» – reato a cui il suicidio era equiparato – fu revocata solo nel 1870.⁶

Per la Val Poschiavo non disponiamo invece di alcuna informazione sul trattamento riservato al corpo dei suicidi, salvo quelle qui riportate. Il caso brusiese dimostra che il suicidio non era assente dalla società poschiavina, ma non sono note sanzioni penali specifiche contro i rei di morte volontaria. Gli statuti del 1549 e del 1757, in ogni caso, non ne fanno menzione. Si può supporre – con il rischio di essere smentiti da studi più approfonditi – che data la peculiare situazione confessionale della valle, in cui le comunità cattolica e riformata avevano un forte ruolo all'interno del comune, le sanzioni contro i suicidi fossero rimaste di esclusiva competenza delle autorità ecclesiastiche.⁷ Da parte cattolica il punto di riferimento normativo era il diritto canonico, che non doveva lasciare molti spazi d'interpretazione circa il divieto di sepoltura.⁸ Per i protestanti facevano stato invece gli ordinamenti della comunità. Nel 1740 i protestanti brusiesi, «osservandosi delle mutazioni dei tempi e dei costumi», si diedero un nuovo ordinamento ecclesiastico, che sostituiva quello redatto nel 1592 dal pastore Cesare Gaffori. Le nuove norme, a differenza di quelle precedenti, menzionavano esplicitamente il suicidio e sancivano senza mezzi termini il divieto di sepoltura: «Che nissuna persona che con animo deliberato ammazzasse sé stessa non debba essere sepolta nel nostro cimitero, tantomeno in Chiesa».⁹ Con l'articolo sul suicidio la comunità reagiva forse ad un aumento del numero di morti volontarie, analogo a quello registrato in vari paesi europei a partire dalla fine del XVII secolo (in particolare in Inghilterra¹⁰ e anche a Zurigo¹¹). O forse l'innovazione va letta come indizio di una maggiore attenzione per il problema.

In ogni caso quando nel 1759 Isabella Galezia si tolse la vita, nella comunità evangelica di Brusio vigeva un esplicito divieto di sepoltura. Ma i parenti della

⁶ Cfr. Minois, *Histoire du suicide*, pp. 42, 48 (citazione) e 89-92; Emile Durkheim, *Der Selbstmord*, Berlin 1983, pp. 382-383; Markus Schär, *Seelennöte der Untertanen. Selbstmord, Melancholie und Religion im Alten Zürich 1500-1800*, Zürich 1985, pp. 59-63.

⁷ Per i rapporti confessionali a Poschiavo e il loro influsso sul funzionamento del comune, cfr. Daniele Papacella, «Comunità parallele: l'istituzionalizzazione dei confini religiosi interni nella Valle di Poschiavo in età moderna», in Sacha Zala, Andrea Tognina (a. c.), *Tra confini e frontiere. Territori, Stati, lingue, confessioni. Il caso del Grigioni italiano dal XII al XX secolo* (in preparazione).

⁸ Anche qui sarebbe tuttavia necessario verificare sulla scorta delle fonti, sempre che ve ne siano, quale fosse la prassi adottata.

⁹ L'ordinamento del 1740 è in APRB, libro K; l'ordinamento del 1592 in APRB, libro 4. Cfr. Ivan Nussio, «Storia della comunità riformata di Brusio», *Quaderni grigionitaliani*, 4 (1978), pp. 269-271.

¹⁰ Minois, *Histoire du suicide*, pp. 215-217.

¹¹ Schär, *Seelennöte*, pp.

defunta chiesero una deroga a questa regola e l'assemblea di chiesa si riunì per discuterne il 2 marzo 1759:

*«Onde hoggi mattina ad istanza del nostro diletissimo Signor Ministro Bartolomeo Giorgj e delli attuali Signori Deputati Giovanni Cabaro Monigatti e Pietro Nussio radunati la pluralità delli homini votanti nel Sacro nostro Tempio, alli quali fù proposta la supplica fatta dal detto Pietro Galezia, marito, e figli della defonta assieme altri prossimi parenti della suddetta defonta, acciò si compiaccino di concedere la christiana sepoltura nel nostro cemiterio del cadavere di suddetta fu Donna Isabella».*¹²

L'assemblea, «doppo varij riflessi, e considerationi fatte, e doppo passabili pareri» si risolse a concedere la sepoltura, ma solo a determinate condizioni:

«1. Che detto cadavere venga riposto in logo appartato nel cemiterio, sopra la Chiesa, nel cemiterio novo.

2. Che circa il sono delle campane, siegua il funerale come si stila à sonar alla Sacra Predica del mercordì.

3. Che non si possa adoperare il panno della Chiesa sopra la cassa e che si entri nel cemiterio per il portello sopra il medemo cemiterio.

4. Che in caso di qualche litigio, ò molestia in avvenire, la Chiesa non sia sottoposta, né tenuta, ma occorrendo qualche molestia, ò spese, siano il marito, parenti et attinenti della defonta tenuti à rilevare e conservare la medema nostra Chiesa indemne, et illesa, e fatta senz'alcun danno, sott'obbligo, in pena.

*Come ivi in fatti li medemi marito, figli, parenti comparsi in publico sindacato resero grazie di tale favorita sepoltura e promisero di adempirla, effettuarla e di mandarla in plenaria essecutione, accettandola, et approvando la presente ordinatione ecc., in omnibus et per omnia ecc.»*¹³

Secondo la volontà dell'assemblea, la decisione doveva essere «senza pregiudizio delli ordini della nostra Chiesa et così che questa speciale grazia non facci alcun stato in avvenire». Quando una situazione analoga si ripresentò – in occasione dell'avvelenamento di Malgaritta nel 1770 – il precedente non poté tuttavia essere ignorato. In seguito alle suppliche del fratello e dello zio, la donna fu sepolta «dove fù sepolta la socera della suddetta [...] però senza nisuna solennità, ne sono di campana,

¹² APRB, libro K, 2 marzo 1759, Antonio Baratta.

¹³ *Ibidem*.

a motivo che non era giorno di fonzione come fu quando fu sepolta la socera della suddetta dove le campane furono sonate per la solita funzione e non per tal riguardo». Ad ulteriore garanzia, il pastore Cellario chiese il parere del podestà di Poschiavo, il quale concesse «di poter far sepolire il cadavere, dove ci pare e piace».¹⁴ L'anno successivo, la stessa prassi fu adottata per Giovanni Galezia: «Che sia sotterrato con l'istessa condizione, tale e quale fu sotterrata l'anno scorso la sua moglie di detto Galezia, e sua madre [...] a null'ora del cimiterio, la sera nel venir notte, senza sono di campane, né panno de' morti, né accompagnamento solito».¹⁵

Nonostante l'ordinamento del 1740 dunque, tre morti suicidi furono seppelliti nel cimitero, pur con molta discrezione e quasi di nascosto e sempre ripetendo che la decisione non costituiva un precedente. Come spiegarsi questa serie di eccezioni alla regola? Nella sua storia dell'Engadina Bassa, Jon Mathieu scrive che «chi cadeva vittima della disperazione non poteva contare su una sepoltura cristiana nel camposanto, a meno che i parenti trovassero mezzi e soldi per far cambiare opinione ai notabili del paese».¹⁶ Nel caso di Isabella, non vi sono prove di versamenti di denaro alla chiesa, salvo la promessa fatta dai familiari di assumersi la responsabilità di eventuali «molestie o spese». Per Margaritta invece i parenti versarono all'assemblea 55 lire a titolo di risarcimento. Nel suo testamento, Giovanni lasciò 200 lire alla chiesa e i parenti aggiunsero 27 lire per le spese. Non si tratta di cifre elevatissime, ma pur sempre significative. Per fare un paragone: in un inventario di Brusio del 1751, 200 lire equivalevano ad un campo della superficie di 1 staio (ca. 250 m²).¹⁷

Le fonti dicono tuttavia anche altro e sarebbe un errore non starle a sentire. Nel motivare il permesso di seppellire Isabella Galezia nel cimitero, il verbale del 1759 metteva in risalto la buona reputazione del marito e dei parenti, «mà anche massimamente [...] la lodevole vita christiana e boni particolari diporti della prefata fu Donna Isabella defonta, nel Santo timore di Dio, e pij costumi della medema».¹⁸ Margaritta dopo essersi avvelenata visse abbastanza a lungo da poter confessare il suo «orendo peccato» al pastore Cellario e chiedere perdono alla «divina misericordia».¹⁹ E anche Giovanni ebbe il tempo di esprimere il suo pentimento: «Visse però sin li 19 del suddetto mese pregando perdono a Dio dell'orrendo attentato, gran peccato, e

¹⁴ APRB, libro K, 22 gennaio 1770, Andrea Cellario.

¹⁵ APRB, libro K, 20 gennaio 1771, Andrea Cellario.

¹⁶ Jon Mathieu, *Bauern und Bären. Eine Geschichte des Unterengadins von 1650 bis 1800*, Chur 1994, p. 152.

¹⁷ Archivio comunale di Poschiavo (ACP), I C 1.043 n. 42, imbreviature del notaio Antonio Baratta (1747-1759), 26 febbraio 1751.

¹⁸ APRB, libro K, 2 marzo 1759, Antonio Baratta.

¹⁹ APRB, libro K, 22 gennaio 1770, Andrea Cellario.

scandalo dato alla Chiesa».²⁰ Il pentimento e la condotta di vita precedente al suicidio appaiono dunque un fattore importante per la concessione di una sepoltura nel cimitero. Purtroppo non siamo a conoscenza di un numero sufficiente di fonti per avvalorare questa tesi, ma una conferma per analogia viene da uno studio Markus Schär sul suicidio a Zurigo in età moderna.²¹ Già a partire dalla seconda metà del XVII secolo, le autorità zurighesi adottarono una prassi differenziata nei confronti dei suicidi. Chi si era sinceramente pentito o era noto per una vita cristiana poteva contare sulla sepoltura nel cimitero, mentre gli altri, a seconda dei casi, erano sotterrati in zone incolte e affidati ai parenti per essere sepolti nelle loro terre. Per Schär, «le autorità e la chiesa avevano scoperto la vita interiore del singolo individuo; non punivano più l'atto, ma la volontà sacrilega che ad esso aveva condotto».²² Un'interpretazione che può servire da orientamento per leggere la vicenda brusiese, in attesa che nuove fonti permettano di capire meglio tempi e modalità dell'atteggiamento delle autorità civili e religiose poschiavine nei confronti del suicidio.

© *Andrea Tognina SSVP, 2003*

La riproduzione dell'articolo è consentita purché sia citata la fonte e la SSVP sia informata.

²⁰ APRB, libro K, 20 gennaio 1771, Andrea Cellario.

²¹ Schär, *Seelennöte*, pp. 59-66.

²² Ivi, p. 61.